



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 14-03-2018

OGGETTO

ATTIVAZIONE DI UNA POLIZZA PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE- ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Mauro Massimiliano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Musto Mirko</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'Ente Pubblico, ai sensi dell'art. 2049 del c.c. è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
- che l'Ente Pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;
- che la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un Ente Pubblico, si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo-contabile" e, pertanto, sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.1, 1° comma della legge 14.1.1994 n.20, "è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" e conseguentemente: a) qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'Ente; b) qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del ed. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio Ente di appartenenza;

### RICHIAMATI:

- l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui: "I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra Enti Locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato";
- l'art. 43, comma 1, CCNL 14/09/2000, a garanzia della responsabilità dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (art. 8 CCNL 31/03/1999) prevede: "*Gli Enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi apicali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa*";
- la Deliberazione n.57/pareri/2008 Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che afferma: "*La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un Ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n.254). Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso.*";

ATTESO che, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell'Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

CONSIDERATO che un Ente Pubblico può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell'amministratore, ma posti in essere dall'individuo con l'elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l'Ente stesso;

**RILEVATO** che la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti);

**PRESO ATTO:**

- che la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l'Ente e pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente l'Ente di appartenenza a sua cura e spese, cosicché in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per garantire l'Ente da tali eventi;

**ATTESO** che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili dell'Ente provvederanno direttamente alla stipula di un contratto assicurativo individuale per la copertura della colpa grave, qualora lo ritengano opportuno, provvedendo direttamente al pagamento della relativa polizza, senza alcun onere per l'Ente;

**RITENUTO**, in applicazione di quanto suesposto, opportuno e necessario procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa volendo questa Amministrazione preservare il Comune da eventuali perdite patrimoniali imputabili ad atti o omissioni commessi con colpa lieve nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di Amministratori e dipendenti titolari di posizione organizzativa;

**RITENUTO**, pertanto, di formulare indirizzo al Settore Affari generali per attivare una polizza assicurativa per far fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato, per un errore/omissione dei Responsabili apicali/Amministratori/Segretario comunale;

**RILEVATO** avvalersi delle competenze tecniche e delle conoscenze del mercato assicurativo possedute da un broker in quanto funzionale all'individuazione e valutazione delle migliori formule assicurative in relazione alle esigenze dell'Ente;

**CONSIDERATO** che l'opera di un broker è conveniente in quanto le prestazioni sono svolte senza oneri per l'Ente, secondo le previsioni dell'art.1755 c.c., in quanto sono remunerate, ai sensi della vigente normativa e della prassi in materia assicurativa, mediante una quota percentuale della provvigione che le compagnie sono tenute a corrispondere alla propria rete di agenti e che non si riverbera sull'entità del premio di polizza, il quale rimane invariato;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione non necessita dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

**CON VOTI** unanimi, espressi nelle forme di Legge

## **DELIBERA**

**DI FORMULARE** il seguente indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali:

- ✓ **ATTIVARE** una polizza assicurativa che comprenda i rischi connessi alla responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato per un errore/omissione dei Responsabili apicali dell'Ente/Amministratori/Segretario commesso con "colpa lieve" nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
- ✓ **AVVALERSI** di un broker assicurativo da individuare secondo la procedura di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite MEPA, che effettui specifica indagine di mercato, con invito a formulare offerta ad almeno cinque

compagnie assicurative, volta a proporre all'Ente la polizza più conveniente e rispondente alle proprie esigenze.

2) **DI DARE ATTO** che l'incarico a conferirsi non comporta oneri a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni del broker sono a carico delle compagnie di assicurazione e senza riflessi in termini di incremento dei premi di polizza.


3) **DI DEMANDARE** al Responsabile Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti conseguenti per addivenire all'attivazione della polizza di cui sopra.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime e palese

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, immediatamente esecutivo per l'urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-03-2018

Dal Municipio, li 27-03-2018

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 27-03-2018

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 27-03-2018

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Italia Katia Bocchino